



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, LONARDO, AUGUSSORI, PERGREFFI, RIPAMONTI, PARENTE, RUFA, FUSCO, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, DORIA, MARIN e COLLINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Modifica all’articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica

ONOREVOLI SENATORI. – Il divieto assoluto di importazione, commercializzazione e detenzione di fauna esotica introdotto dall'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, pone una disciplina più stringente, ed ultronea, rispetto a quella prevista dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

In nessun Paese europeo è presente, infatti, un simile divieto, anche perché si porrebbe in collisione con il principio della libera circolazione sancita dagli accordi di Schengen.

Gli aspetti maggiormente degni di nota sul piano sanitario sono quelli relativi al fatto che si incentiverebbe il commercio illegale degli animali e, dunque, il fenomeno delle zoomafie. Inoltre, la norma non spiega quale dovrebbe essere la sorte degli animali

esotici ad oggi presenti in Italia, e tale incertezza rischia di incentivarne l'abbandono, creando un serio pericolo di insorgenza di nuove infezioni e un rischio per la salute pubblica.

Oltretutto, con tale norma si andrebbero a privare milioni di Italiani dei propri animali d'affezione, arrecando anche un rilevante danno economico a un'intera filiera, che conta migliaia di imprese e decine di migliaia di addetti.

Si ritiene, dunque, di sostituire il divieto e di introdurre, invece, un'opportuna e specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli e tutele, andando a rivedere la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di prevenire il rischio di focolai di zoonosi, il commercio illegale degli animali, nonché l'abbandono degli stessi con i conseguenti rischi per gli ecosistemi e la salute pubblica, all'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio » sono sostituite dalle seguenti: « e una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio ».

€ 1,00